



COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24 settembre 2013,
modificato con Delibera di Consiglio n.13 del 26 marzo 2018 e con Delibera n. 99 del
19 novembre 2018.

Indice

- Art. 1 – oggetto
- Art. 2 – finalità
- Art. 3 – definizioni
- Art. 4 – materie escluse dall’ambito di applicazione
- Art. 5 – soggetti beneficiari
- Art. 6 – criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini
- Art. 7 – richiesta e concessione di contributi
- Art. 8 – richiesta e concessione di vantaggi economici
- Art. 9 – richiesta e concessione del patrocinio
- Art. 10 – obblighi dei soggetti beneficiari
- Art. 11 – promozione e divulgazione delle forme di sostegno
- Art. 12 – rendicontazione
- Art. 13 – controlli
- Art. 14 – adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art. 15 – albo dei beneficiari
- Art. 16 – norme finali

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune di Parma, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune di Parma ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
 - b) **vantaggio economico:** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) **contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
 - a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
 - b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
 - c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, che sono riconosciuti in apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;
 - d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
 - e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
 - a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
 - b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;
 - c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.
2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.
3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni. Fanno eccezione al divieto previsto dal precedente periodo, limitatamente alle organizzazioni sindacali ed alle loro articolazioni e solo per quanto concerne i patrocini, le manifestazioni del 25 aprile e del 1 maggio.
- 3^{bis} Non possono inoltre beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che, al momento della presentazione della relativa richiesta non dichiarino:
 - a) di riconoscersi nei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo ed il nazismo;

- b) di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa (XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, art. 4 L. n. 645/1952, L.. n. 205/1993 e loro eventuali successive modifiche);
 - c) di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza;
 - d) di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l'uso di simbologie o gestualità ad essi chiaramente riferiti;
- dando atto che la mancata presentazione di tale dichiarazione preclude l'accoglimento della richiesta.
4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.
 5. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:
 - a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Parma e del suo territorio;
 - c) assenza di lucro;
 - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
 - e) realizzazione nel territorio del Comune di Parma o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
 - f) iscrizione all'Albo di cui al "Regolamento per la tenuta dell'Albo Comunale delle Libere Forme Associative", che costituisce condizione preferenziale;
2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 7 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Parma e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.
2. Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa.
3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di riservare una quota, comunque non preponderante, all'assegnazione di contributi straordinari, senza previa pubblicazione di un bando. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto contemplato dal successivo comma sesto.
4. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del contributo sono determinate dalla disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
6. Il contributo è concesso con determinazione del dirigente competente. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso,

anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

7. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.000 euro.
8. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Parma, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.
4. Il vantaggio economico è concesso con determinazione dirigenziale, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente e previo assenso scritto del Sindaco/Assessore. La determinazione dirigenziale deve evidenziare:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
 - c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.
5. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art. 7, comma 8.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Parma, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
3. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del patrocinio sono determinate dalla specifica disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco/Assessore su istruttoria del dirigente competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
6. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
7. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in

materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

- c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

- 1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Parma*" o "*con il contributo del Comune di Parma*".
- 2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Parma per la preventiva visione e approvazione.
- 3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Parma limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Parma, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:
 - a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro **120** giorni dalla conclusione dell'iniziativa:
 - aa) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il **successivo anno**, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente.
 - ab) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), ove richiesta.
Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi **2** anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il dirigente che ha curato l'istruttoria provvede a comunicare tempestivamente tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente.
 - b) in caso di vantaggio economico, entro **120** giorni dalla conclusione dell'attività:
 - ba) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
 - bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.
Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente.
 - c) in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:
 - ca) relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - cb) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. E' fatto obbligo al dirigente competente di comunicare detta circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai dirigenti dell'Ente.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7, commi 7 e 8. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
3. Qualora il Comune di Parma risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 13 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Parma, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 15 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura del Settore Finanziario entro il mese di giugno dell'anno successivo.
2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.
3. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

ART. 16 - NORME FINALI

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici ad enti” approvato con atto commissariale n. 35/2 in data 15/03/1994 e ss.mm.;
 - gli “indirizzi per la concessione di contributi e patrocini ad associazioni ed enti pubblici e privati per iniziative/progetti da rendere a favore della

comunità del quartiere” approvata con deliberazione della Giunta comunale 1523/99 in data 07/12/2006 e ss.mm.;

- “i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e l’utilizzo dello stemma del Comune di Parma” approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 669/37 in data 07/05/2007 e ss.mm;

nonché ogni norma non compatibile con la presente disciplina.